



Assessorato allo Sviluppo

*Sviluppo, Ricerca, Innovazione, Attività Produttive, Sportello unico per le imprese
Zona Franca, Commercio (fisso e ambulante), Artigianato, Mercati, Tutela dei consumatori
Lavoro e Formazione Professionale, Stabilizzazione LSU*

A sigg.ri **Assessori**

Al Comandante del Servizio Autonomo Polizia Locale
gen. **Luigi Sementa**

ai sigg.ri **Presidenti di Municipalità**

ai sigg.ri **Direttori Centrali**

e p.c. al sig. Sindaco
on.le **Rosa Iervolino Russo**

Ai sigg. **Consiglieri**
Per il tramite del servizio Gruppi Consiliari

al Direttore Generale
on.le **Luigi Massa**

al Capo di Gabinetto
dr. **Vincenzo Mossetti**

al Segretario Generale
dr. **Gaetano Virtuoso**

LORO SEDI

Prot. **2186** del **06-07-2009**

Oggetto: chiarimenti sull'ordinanza n. 599 del 01/06/2009

Gentilissimi,

in relazione all'attuazione dell'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto, entrata in vigore lo scorso 24 giugno, abbiamo raccolto nei giorni scorsi alcune richieste di chiarimento, cui riteniamo opportuno rispondere.

Per quanto riguarda i punti 1.a e 1.d:

- **per orario di chiusura si intende l'orario di conclusione dell'attività di vendita e/o di somministrazione:** in pratica l'orario dell'ultimo scontrino emesso. Dunque, successivamente all'orario di chiusura (di norma per una mezz'ora, così come avviene in altre città italiane), sarà consentito ai clienti di terminare le consumazioni già pagate



mentre si avvieranno parallelamente le attività di pulizia e di chiusura dei locali e il personale avviserà la clientela che l'esercizio sta per chiudere;

- **l'orario di chiusura delle due di notte** si riferisce, oltre che ai prefestivi, alle serate comprese tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica;
- **gli orari stabiliti nell'ordinanza, sia quelli di chiusura dei locali che quelli di somministrazione (licenze di tipo C), non riguardano le discoteche e in generale le attività di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo**, per le quali a Napoli non è previsto limite di orario purché venga assicurato il **rispetto della quiete pubblica**.

Per quanto riguarda il punto 1.e:

- **il limite di orario imposto alla vendita di bibite in vetro e in metallo (ore 23) si riferisce unicamente alla vendita per asporto, e non anche alla somministrazione all'esterno**. Dunque, sarà possibile servire una bottiglia di birra o di vino anche ai tavolini esterni o sotto ai gazebo, così come servire da bere in bicchieri di vetro fino all'orario di chiusura delle attività.

l'Assessore alla Legalità

Luigi Scotti

l'Assessore allo Sviluppo

Mario Raffa